



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA la nota assunta a prot. n.3092 del 29/01/2026, con la quale la Interporto Rivers Venezia S.r.l., con sede a Marghera (VE), ha richiesto l'adozione di un provvedimento per la disciplina della navigazione, in occasione dei lavori di consolidamento della banchina CIA (accosto 1), sita nel canale industriale ovest – ramo nord del porto di Venezia, affidati alla IPOGEO S.r.l.;

VISTO il provvedimento prot. n.23840 del 26/11/2025, con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha dichiarato il termine della conferenza di servizi ex art.5, comma 5 bis della L. 84/94, rilasciando contestualmente l'autorizzazione Unica ZLS per il progetto in questione;

RITENUTO necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo antistante alla precitata banchina oggetto di intervento, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDE NOTO

che **dal 9 febbraio 2026 al 31 marzo 2026**, la IPOGEO S.r.l. eseguirà, su affidamento della Interporto Rivers Venezia S.r.l., lavori di adeguamento e consolidamento della **banchina CIA (accosto 1)**, sita nel **canale industriale ovest – ramo nord** del porto di Venezia, mediante l'impiego di macchinari operanti da terra e di pontoni galleggianti tipo “plate pontoons” lato mare.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante il periodo di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo di **metri 175,00x10,00**, antistante alla banchina CIA (accosto 1), sita nel canale industriale ovest – ramo nord del porto di Venezia, nel tratto compreso tra la bitta 1 e la bitta 8, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, quale “area di cantiere”, è interdetto alla navigazione, sosta ed ancoraggio di tutte le unità navali, con esclusioni di quelle impiegate nei lavori.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere alla minima velocità di governo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare

l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione, mantenendosi a idonea distanza di sicurezza dall'area oggetto dei lavori.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Impresa esecutrice e/o il CSP/CSE)

L'impresa esecutrice, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o esecuzione (CSE), designato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- mantenere costantemente l'ascolto radio sui canali VHF 13/16, per la ricezione di indicazioni circa il transito di navi dirette o provenienti agli/dagli accosti ubicati a monte della banchina oggetto di interventi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante l'esecuzione dei lavori, prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche presunto e potenziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia alla Capitaneria di porto di Venezia;
- porre in essere ogni utile accorgimento per evitare qualsiasi forma di inquinamento marino;
- accertarsi che i mezzi navali impiegati siano muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza in corso di validità;
- impiegare personale tecnico qualificato per tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurati, munito delle dotazioni di protezione individuali (DPI) prescritte;
- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e di sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm.ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI

